

(N. 1886)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso schema di disegno di legge contempla agevolazioni a favore dei motoristi navali nonchè dei padroni marittimi imbarcati su unità da pesca. A questi ultimi si riferisce appunto l'articolo 1, il quale si ricollega all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616. In base a tale ultima norma il Ministro per la marina mercantile può autorizzare il marittimo preposto al comando di nave addetta alla pesca, il quale abbia il titolo professionale di padrone, ad oltrepassare, per eventuali campagne di pesca, i limiti del Mediterraneo.

Si ravvisa ora opportuno dare la possibilità ad elementi che hanno acquistato larga esperienza di comando in navigazioni oceaniche di imbarcare al comando o in qualità di primo ufficiale su unità destinate alla pesca atlantica senza bisogno di un'autorizzazione particolare di volta in volta. Tale possibilità, per altro, è limitata, dall'articolo 1 dello schema, alle zone oceaniche nelle quali i patentati padroni marittimi abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia.

L'articolo 2 del qui accluso disegno di legge tende a dare ai motoristi un giusto riconoscimento del servizio prestato durante la guerra esercitando, per considerevole durata, le loro funzioni nei riguardi di apparati motori di potenza superiore a quella consentita dalle norme in vigore. Tale deroga era stata resa necessaria dalla eccezionale situazione bellica che aveva ridotto di molto la disponibilità di macchinisti per motonavi. D'altra parte l'articolo stesso, richiedendo il requisito di un considerevole tirocinio già effettuato, ha tenuto presenti le garanzie necessarie della sicurezza della navigazione.

La disposizione dell'articolo 3 ha un precedente nella disposizione dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1938, n. 1030, che — già in vigore per un triennio — fu prorogata con la legge 4 luglio 1941, n. 787, per la durata di cinque anni.

Le esigenze che stavano a base della precedente norma non possono dirsi scomparse, poichè malgrado il tempo trascorso dall'epoca in cui furono istituiti i vari titoli professionali marittimi riferentisi ai motori a combustione interna (legge 20 giugno 1935, n. 1320), molto

spesso l'esercizio di unità munite di motori a combustione interna è ostacolato dalla scarsa disponibilità di personale di macchina.

Si rende quindi indispensabile, in varie circostanze, di autorizzare l'imbarco di motoristi navali di prima o di seconda classe che, in base agli articoli 11 e 12 della citata legge numero 1320, non potrebbero assumere la direzione di motori che superino, rispettivamente, la potenza massima di 400 o di 200 cavalli asse.

Per far fronte alle predette esigenze si è predisposta la norma contenuta nell'articolo 3, la quale attribuisce al Ministero della marina mercantile la facoltà di consentire, in caso di necessità, determinate deroghe ai limiti di potenza, sia per i motoristi navali di prima classe che per quelli di seconda classe.

In rapporto alle varie esigenze, mentre per i motoristi navali di prima classe si è seguito lo stesso criterio della legge 16 giugno 1938, n. 1030, di raddoppiare, cioè, le potenze previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1320, per i motoristi navali di seconda classe detto criterio è stato seguito nei riguardi dei velieri muniti di motore a combustione interna come

mezzo di propulsione ausiliaria e delle navi adette al trasporto di passeggeri, ma non anche nei confronti delle unità adibite al trasporto di merci od alla pesca, per le quali, invece, è apparso necessario elevare a 300 cavalli asse il limite, già fissato, di 100 cavalli asse.

Il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto che nell'articolo 3 dello schema venga previsto che la facoltà ivi attribuita al Ministero della marina mercantile duri fino all'emanazione del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione o, comunque, per un periodo di non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge. Nel fissare il limite di durata della predetta facoltà si è dovuto peraltro aver riguardo soltanto al decorso del triennio, poichè mentre da un canto non è lecito sperare che le esigenze cui soccorre l'articolo 3 possano venir meno in epoca anteriore, l'emanazione del Regolamento è, d'altro canto, così imminente da potersi senz'altro presumere che essa precederà addirittura il perfezionamento del disegno di legge cui si riferisce.

Nel caso, peraltro, che tale disegno si perfezioni in data anteriore, non si mancherà di coordinare con esso il testo del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.

Art. 2.

I marittimi in possesso del grado di motorista navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori dello stesso tipo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.

Art. 3.

Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge:

1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non ai 500 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;

2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'articolo 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna ed a scoppio, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna od a scoppio, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 300 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto articolo 12.